

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

“B&B and Co l'Associazione delle strutture ricettive complementari”

Di Verona e del suo Territorio

con sigla B&B and Co

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

“B&B and Co l'Associazione delle strutture ricettive complementari”

con sigla B&B and Co

con sede in via dei Peschi 5 nel Comune di Negrar.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. L'associazione ha la finalità della promozione, ricerca, crescita, aggregazione, innovazione e conoscenza del mondo delle strutture ricettive complementari ed extralberghiere, anche attraverso il rapporto che le lega al territorio:
 - L'associazione nasce per supportare i proprietari di strutture ricettive complementari, siano esse B&B, casa vacanze o locazioni turistiche, creando un ambiente legato al suo concetto di cortesia e apertura verso l'ospite
 - B&B and Co vuole essere «il luogo» dove condividere ed attingere ad esperienze comuni, ma anche dove poter affrontare gli argomenti che ogni giorno sono necessari alla conduzione ed allo sviluppo della singola struttura
 - Mettere a disposizione degli associati conoscenze e competenze, in collaborazione con professionisti nei vari ambiti per il supporto e lo sviluppo degli associati che vogliano crescere

ART. 3 - (Attività)

1. L'Associazione per raggiungere le finalità indicate all'articolo 2 svolge (direttamente o anche attraverso forme di collaborazione con altre associazioni o enti) attività in favore degli associati e di terzi, da perseguire attraverso: la progettazione, lo sviluppo e la crescita dell'innovazione la collaborazione con le istituzioni e gli enti che fanno della promozione, elaborazione e alla realizzazione di progetti nel campo delle attività extra alberghiere e complementari
2. Potrà inoltre avviare tutte le attività necessari al raggiungimento dell'oggetto sociale quali corsi di formazione volti alla qualificazione delle risorse umane, tecniche e professionale, nonché attività di ricerca, attività editoriale mediante pubblicazione di un bollettino, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e ricerche compiuti, organizzare, promuovere, sostenere la realizzazione di iniziative quali ad esempio dibattiti, convegni, corsi di formazione, proiezione di films e documenti, concerti spettacoli, mostre, volte a stimolare negli associati la riflessione e il confronto sui temi legati

all'ambito delle aree di intervento indicate nell'art.2, promuovere la frequenza dei propri soci ad eventi formativi quali corsi, stage, seminari, convegni e conferenze organizzati da altri, organizzare e promuovere iniziative di crowdfunding per il sostegno di attività proprie dell'Associazione o comunque rispondenti alle sue finalità

3. L'Associazione potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati e con altre associazioni della società civile, partecipare a bandi e concorrere a gare nazionali e internazionali, singolarmente ovvero in partnership con altri soggetti individuati dal Consiglio Direttivo. L'associazione può altresì compiere ogni ulteriore atto e/o operazione utile a favorire il conseguimento degli scopi associativi, ivi inclusa la partecipazione ad altre associazioni, enti o società aventi attività connessa o affine alla propria.

4. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini statutari si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati, fermo restando il diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate. In caso di necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti e collaboratori nonché avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, scelti anche tra i propri associati, utilizzando come parametro retributivo i limiti imposti dal comma 6, lettere c) ed e), dell'art. 10, del D.Lgs. 460/1997.

ART. 4 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e devono rispettare gli stessi doveri. Gli associati o partecipanti maggiori di età hanno il diritto di voto in Assemblea.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Ci sono tre categorie di soci:
 - **Fondatori**, indicati nell'atto costitutivo
 - **ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
 - **sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.
6. I soci hanno il dovere di comportarsi in modo tale a non arrecare danno, di alcun tipo, all'Associazione.
7. I soci hanno il dovere, per quanto loro possibile, di partecipare attivamente alla vita sociale in modo tale da contribuire al conseguimento dello scopo dell'Associazione.

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

- Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci
 - il Consiglio Direttivo,
 - il Presidente
 - il VicePresidente

ART. 7 - (Organi sociali)

1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito a parte eventuali rimborsi spese autorizzati dal Direttivo con delibera specifica

ART. 8 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'assemblea straordinaria:

approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei soci.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - (Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 7 (sette) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 (due) mandati. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in conformità alla legge e allo statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione quali, in via esemplificativa e non tassativa, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in specie contratti di locazione e di affitto, acquistare e alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui, deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni.
4. Il Consiglio Direttivo ha inoltre le seguenti responsabilità:
 - a) Proporre all'Assemblea il programma di attività dell'Associazione
 - b) Proporre all'Assemblea le linee strategiche secondo cui orientare la programmazione delle attività;
 - c) Determina data, orario, luogo e ordine del giorno in cui viene convocata l'Assemblea;
 - d) Curare la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali da presentare all'Assemblea, garantendone la coerenza con le linee guida strategiche, unita mente alla redazione e presentazione del rapporto annuale sull'attività dell'associazione;
 - e) Garantire l'integrità legale, etica e finanziaria, e mantenere la trasparenza;
 - f) Promuovere le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica;
 - g) Curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) Determinare la quota annuale dell'Associazione dovuta dagli associati e le sue modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i) Promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'associazione, che non sia per legge o statuto demandato all'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante avviso scritto, ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia, ai membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggio di posta elettronica, inoltrato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza purché avendo certezza dell'identità dei partecipanti e sempre che la modalità utilizzata sia fruibile da ciascun Consigliere
6. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto da un proprio componente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. Qualora nel corso di un mandato venga meno la maggioranza dei Consiglieri del Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convocherà in via immediata l'Assemblea dei Soci affinché provveda alla nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio può designare un Comitato Scientifico, i cui membri possono essere anche esterni al Consiglio Direttivo, definendone composizione e compiti.
9. Il Consiglio Direttivo può, qualora le circostanze ne suggeriscano l'opportunità, nominare il Direttore dell'Associazione, che può essere scelto anche tra i Consiglieri.

ART. 13 - (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e ha la legale rappresentanza dell'associazione. Il Presidente:
 - convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché, tiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
 - firma gli atti e, quando occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e cura l'osservanza dello statuto promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
 - adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo entro 8 giorni dall'adozione.

ART. 14 - (Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente su sua richiesta, ovvero in caso di necessità, di assenza o di impedimento del Presidente con gli stessi suoi poteri, anche nella rappresentanza dell'Associazione.
La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 15 - (Revisore)

1. Quando prescritto dalla legge o ritenuto opportuno, l'Assemblea può sottoporre la gestione contabile al controllo di un Revisore dei conti, anche non socio, scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in carica 3 (tre) anni, rieleggibile per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.
2. L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica
3. Il Revisore dei conti in particolare:
 - Esercita il controllo sulla regolare gestione finanziaria e contabile dell'Associazione;
 - Esprime il suo parere mediante apposite relazioni di accompagnamento al conto economico-finanziario e sul rendiconto consuntivo;
 - Effettua verifiche di cassa periodiche, accerta la consistenza anche in relazione ad eventuali depositi presso istituti di credito;
 - Vigila sulla effettiva destinazione delle risorse dell'Associazione alle finalità statutarie;
 - Procedo in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo;
 - Assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
4. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

6. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 17 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Il conto preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio sociale di riferimento.

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art.10.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 20 - (Norma Transitoria)

In deroga all'articolo 17 il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2016.

Firmato:

Firma:

Daniela Ballarini

Francesco Sollazzo

Giuseppe Ballarini
